







presso il Ministero della Giustizia

U-MC/21

Circ. n. 747/XIX Sess.

Ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri Loro Sedi

Oggetto:

Consigli degli Ordini territoriali – comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni dall'albo - art.23 del RD n.2537/1925 - attualità e perdurante vigenza procedura di trasferimento dell'iscritto - art.24 del RD n.2537/1925 possibilità di inoltro della documentazione all'Ordine di destinazione per via telematica - parere del Ministero della Giustizia del 11/05/2021 trasmissione

Con la presente si trasmette il chiarimento interpretativo formulato dal Ministero della Giustizia, attraverso il parere prot. m_dg.DAG.11/05/2021.0099341.U., con riguardo a due quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale in tema di iscrizioni e cancellazioni dall'albo e procedura di trasferimento dell'iscritto, sollecitati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

Il Consiglio Nazionale, nella istanza datata 28/04/2021, aveva chiesto al Ministero Vigilante, rispettivamente:

- 1) di confermare o meno la perdurante vigenza ed attualità dell'art.23 del RD 23 ottobre 1025 n.2537, nella parte riguardante la necessaria comunicazione agli Uffici ed Enti ivi indicati dei "provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e cancellazione dall'albo" nel momento in cui è stato istituito l'albo unico nazionale, ex art.3 del DPR 7 agosto 2012 n.137;
- 2) di precisare se la documentazione di rito da inoltrare all'Ordine di destinazione nel caso di trasferimento di un iscritto ex art.24 del RD n.2537/1925 debba essere inviata in originale, oppure se la stessa possa essere trasmessa tramite PEC (in allegato).

segreteria@cni-online.itsegreteria@ingpec.eu www.cni.it

Il Ministero Vigilante, nel condividere sostanzialmente la posizione espressa dal CNI nella richiesta di parere, ha fornito <u>parere negativo</u> circa il superamento della disciplina dettata dall'art.23 del RD n.2537/1925 in materia di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni dall'albo (**primo quesito**), mentre ha espresso <u>parere positivo</u> riguardo la possibilità di inoltrare la documentazione di rito per via telematica, nell'ipotesi di trasferimento dell'iscritto da un Ordine territoriale all'altro (**secondo quesito**).

Secondo la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero, infatti, non vi è piena coincidenza tra i destinatari delle comunicazioni previste dall'art.23 del *Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto* e dall'art.3 del DPR n.137/2012 e la disciplina successiva¹ non ha determinato l'abrogazione (implicita) della disciplina antecedente².

Inoltre – afferma il parere ministeriale – non vi è stata una normativa sopraggiunta che abbia espressamente stabilito che le comunicazioni agli Enti previste dall'art.23 del RD n.2537/1925 non siano più dovute.

Per quanto concerne invece il trasferimento dell'iscritto regolato dall'art.24, secondo comma, del RD n.2537/1925, il Ministero della Giustizia conferma che <u>nulla osta "alla trasmissione</u> telematica della documentazione de qua all'ordine territoriale di destinazione".

Non è dunque necessario l'invio in originale della documentazione, bensì **risulta sufficiente** la trasmissione dei documenti a mezzo PEC.

Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per l'autorevole pronunciamento – giunto peraltro in tempi assai rapidi – che risolve definitivamente le incertezze in materia e che potrà utilmente guidare l'azione dei Consigli degli Ordini territoriali, nel pieno rispetto della legge professionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

ALLEGATI:

- 1) Richiesta parere CNI del 28/04/2021:
- 2) Parere del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, prot. m_dg.DAG.11/05/2021.0099341.U.

MC1805Circ

¹ II DPR n.137/2012.

² Il RD n.2537/1925.





/U-AZ/21



Al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari interni Ufficio II Via Arenula 70 00186 Roma

segreteria.dginterni.dag@giustizia.it

prot.dag@giustiziacert.it

"ufficio2.dginterni.dag@giustizia.it"

Al Ministero della Giustizia <u>Ufficio Legislativo</u> Via Arenula 70 00186 Roma

archivio.legislativo@giustiziacert.it

E p.c.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Oggetto: Consigli degli Ordini territoriali – iscrizioni e cancellazioni dall'albo – art.23 del

RD n.2537/1925 – attualità e perdurante vigenza - richiesta di parere - prot.

CNI n.1453

Con la presente si domanda l'autorevole pronunciamento del Ministero Vigilante su di una questione di rilevante interesse per l'attività dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

E' stato infatti portato all'attenzione del Consiglio Nazionale il quesito circa la perdurante vigenza e attualità del disposto dell'art.23 del RD 23 ottobre 1925 n.2537¹ - nella parte riguardante la necessaria comunicazione agli Uffici ed Enti ivi indicati dei "provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo" - nel momento in cui è stato istituito l'albo unico nazionale² (in allegato).

A ciò il Consiglio dell'Ordine territoriale interessato aggiunge la domanda di chiarimenti – nel caso di trasferimento dell'iscritto ex art.24³ del RD n.2537 cit. – circa la documentazione da trasmettere all'Ordine di destinazione, ovvero se la stessa debba continuare ad essere inviata in originale, oppure se possa, al contrario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico, essere trasmessa a mezzo PEC.

Per quanto concerne il <u>primo quesito</u>, da una prima analisi – pur avendo presente la forma di pubblicità realizzata per effetto della introduzione dell'albo unico nazionale, "tenuto dal Consiglio Nazionale competente", in versione telematica – tale adempimento non appare coincidere totalmente con l'informativa regolata dall'ultima parte dell'art.23 della legge professionale (tutt'ora formalmente in vigore).

E questo non solo per ragioni procedurali (nel caso delle comunicazioni disciplinate dall'art.23 RD *cit*. gli Enti ed Uffici pubblici sono destinatari passivi della informativa), ma anche per ragioni sostanziali (l'albo unico riporta l'elenco dei soggetti attualmente iscritti e quindi non contempla l'informazione sulle avvenute cancellazioni).

¹ "L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. <u>Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo</u>, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.".

² Ex art. 3 del DPR 7 agosto 2012 n.137.

 $^{^{3}}$ "Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.".

D'altra parte – sul versante opposto – è innegabile che la comunicazione scritta agli Enti elencati dall'art.23 *cit.* risente dell'epoca (gli anni Venti) in cui la legge professionale è stata approvata.

Si renderebbe pertanto opportuno – ad avviso del Consiglio Nazionale - un *restyling* ed una complessiva revisione ed armonizzazione della legge professionale, anche sul versante delle procedure applicabili.

Si rileva come, a tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali in passato abbia affermato che: "Pertanto, tali fonti normative disciplinano espressamente le forme di pubblicità dell'albo prevedendone, altresì, l'invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati. Tale regime di pubblicità permette la conoscibilità pressoché indifferenziata di ciascun albo da parte di chiunque. Quindi, con riferimento all'art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali, nonché alla comunicazione e diffusione a privati e ad enti pubblici economici dei dati personali contenuti nell'albo." (parere Garante per la protezione dei dati personali del 22 luglio 1997).

Si rende in ogni caso necessario stabilire se sia da ritenere ancora vigente ed attuale la previsione di cui alla parte finale dell'art.23 del RD n.2537/1925, oppure se la stessa possa dirsi superata per effetto della introduzione nell'ordinamento dell'albo unico nazionale, disciplinato dall'art.3 del DPR n.137/2012.

Più lineare appare la soluzione al <u>secondo quesito</u> formulato dall'Ordine provinciale, sulla quale si chiede comunque autorevole conferma all'Autorità in indirizzo.

Sembra infatti corretto rispondere nel senso che la documentazione di rito possa essere trasmessa dal Consiglio dell'Ordine territoriale di partenza al Consiglio dell'Ordine di destinazione dell'iscritto in formato elettronico, osservate le garanzie di sicurezza e tracciabilità della trasmissione⁴.

Allo scopo di chiarire ufficialmente la problematica evidenziata, si richiede dunque un autorevole e qualificato pronunciamento del Ministero della Giustizia sui quesiti sollevati dall'Ordine di Napoli, atto a risolvere definitivamente le incertezze in materia, a beneficio dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, dei cittadini e dei professionisti interessati.

⁴ Si segnala, a proposito della procedura di trasferimento dell'iscritto, quanto affermato nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di autocertificazione allegato alla **circolare CNI 6/12/2012 n.153**, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

In attesa del chiarimento interpretativo auspicato, si porgono i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecçhi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

ALLEGATO:

- Richiesta parere Ordine degli Ingegneri di Napoli del 16/02/2021 (prot. CNI n.1453/2021).

MC1603MinGiu

Richiesta informazioni procedurali

Da Segreteria PEC <segreteria@ordingna.it>

A segreteria CNI <segreteria@ingpec.eu>

Data martedì 16 febbraio 2021 - 18:29

Spett.le CNI

Con la presente si richiedono i seguenti pareri procedurali:

- 1) ai sensi della normativa vigente, e vista l'esistenza dell'Albo Unico, è ancora obbligatorio trasmettere a tutti gli enti interessati la comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni dall'Albo per ogni seduta di Consiglio come da fac-simile allegato?
- 2) La documentazione da trasmettere ad altro Ordine per il trasferimento di un iscritto va ancora inviata obbligatoriamente in originale o visti i processi di incentivazione all'utilizzo della PEC tra Pubbliche Amministrazioni la stessa può essere inviata solo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata?

In attesa di Vs. cortese riscontro e nel ringraziarVi per la disponibilità e collaborazione, si porgono distinti saluti.

Antonio Martusciello

Ordine Ingegneri Napoli

comunicazioni agli enti.pdf

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 17/02/2021 E-rsp/1453/2021





Ordine Ingegneri della provincia di Napoli

Prot. n 672 del 14/01/2021 Dest. A TUTTI GLI ENTI INTE RESSATI



ALLA . CORTE DI APPELLO 80100 NAPOLI

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 80139 NAPOLI

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 80139 NAPOLI

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 80035 NOLA

ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
80058 TORRE ANNUNZIATA

AL
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI
UFFICIO CONSULENTI TECNICI
80139 NAPOLI

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 80035 NOLA

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 80058 TORRE ANNUNZIATA

ALLA REGIONE CAMPANIA 80132 NAPOLI

ALLA PREFETTURA 80132 NAPOLI

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00186 ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 00161 ROMA







AL M.I.U.R. 00153 ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 80133 NAPOLI

ALLA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI
VIA SALARIA 229
00199 ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI VIA IV NOVEMBRE 114 00199 ROMA

AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ITALIA LORO SEDI

Oggetto:

Nuove iscrizioni e cancellazioni nell'Albo professionale.

Ci pregiamo comunicare che il Consiglio dell'Ordine nella tornata del 23/12/2020 ha deliberato: Le Cancellazioni del 23/12/2020

e ha ratificato le Nuove iscrizioni e le Cancellazioni del 18/12/2020

BORSELLI AGOSTINO
nato il 27/10/1996 a NAPOLI NA
residente a VIA PARTENOPE 1 80121 NAPOLI NA
Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE

CARLOMAGNO GABRIELLA
nata il 15/01/1992 a NAPOLI NA
residente a VIA DELL'EPOMEO 54 80126 NAPOLI NA
Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE

SAVARESE RAFFAELE nato il 13/07/1994 a NAPOLI NA residente a CORSO UMBERTO I 13 80069 VICO EQUENSE NA Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE

TERRACCIANO NICOLA
nato il 25/07/1988 a VILLARICCA NA
domicilio professionale a LARGO IV APRILE 26 80144 NAPOLI NA
Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE







VISCOVO MARIAROSARIA nata il 20/02/1991 a POLLENA TROCCHIA NA residente a VIA SEPONE 10 80040 VOLLA NA Sezione A - Settore DELL'INFORMAZIONE

RISPOLI ANDREA
nato il 08/08/1990 a BATTIPAGLIA SA
residente a VICO VASTO A CHIAIA 40 80132 NAPOLI NA
Sezione A - Settore INDUSTRIALE
Con provenienza Ordine di Torino

FAIELLA DOMENICO ANTONIO
nato il 23/07/1964 a NOLA NA
residente a VIA ANTONIO VIVALDI 2 80035 NOLA NA
Sezione B - Settore CIVILE E AMBIENTALE

BERARDI TIZIANO nato il 16/03/1961 a BACOLI NA residente a VIA MASCAGNI 9 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE

DI MICCO PASQUALE nato il 25/10/1978 a MUGNANO DI NAPOLI NA domicilio professionale a VIA ROMA 173 80017. MELITO DI NAPOLI NA Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE

CHIERCHIA CIRO
nato il 26/02/1986 a VICO EQUENSE NA
residente a VIA TRIVIONCELLO 29 80054 GRAGNANO NA
Sezione A - Settore DELL'INFORMAZIONE

SABATINO FRANCESCO nato il 28/03/1986 a CASTELLAMMARE DI STABIA NA residente a VIA CASONE SECONDA TRAVERSA 56 80045 POMPEI NA Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE

MALLARDO SALVATORE
nato il 12/01/1974 a POZZUOLI NA
domicilio professionale a CORSO ITALIA 33 80010 QUARTO NA
Sezione B - Settore CIVILE E AMBIENTALE

CALIENDO ANTONIO
nato il 08/01/1980 a NOLA NA
residente a VIA ROMA 151 80030 MARIGLIANELLA NA
Sezione A - Settori: CIVILE E AMBIENTALE, INDUSTRIALE, DELL'INFORMAZIONE

NASTRI RAFFAELE
nato il 23/06/1984 a POMPEI NA
residente a VIA DOMENICO MORELLI 9 80042 BOSCOTRECASE NA
Sezione A - Settore DELL'INFORMAZIONE







LUONGO GENNARO
nato il 24/09/1984 a CERCOLA NA
residente a VIA SAN PASQUALE 99 80040 TERZIGNO NA
Sezione A - Settore CIVILE E AMBIENTALE
Già iscritto il 13/01/2010 al Settore DELL'INFORMAZIONE
E IL 29/10/2020 al Settore INDUSTRIALE

Cancellazioni del 18/12/2020

MASSA PAOLO

nato il 20/01/1975 a NAPOLI NA residente a VIA STAFFETTA 203 80014 GIUGLIANO IN C. NA CAUSA: PER TRASFERIMENTO ORDINE BERGAMO

CICATIELLO CLAUDIO nato il 10/06/1948 a NAPOLI NA residente a VIA TITO LIVIO 11 80122 NAPOLI NA CAUSA: PER DECESSO IL 07/12/2020

BRANCACCIO BRUNO nato il 04/05/1929 a NAPOLI NA residente a VIA PETRARCA 203 ''LA SOLARE'' 80122 NAPOLI NA CAUSA: PER DECESSO IL 25/11/2020

LEONE LUIGI
nato il 14/04/1926 a NAPOLI NA
residente a VIA S.DOMENICO 38 80126 NAPOLI NA
CAUSA: PER DECESSO IL 10/11/2020

D'AMELIO LUIGI nato il 18/06/1961 a NAPOLI NA residente a VIA PETRARCA 20 80123 NAPOLI NA CAUSA: PER DECESSO IL 24/10/2020

OCCHIUZZI ANGELO
nato il 26/04/1933 a NAPOLI NA
residente a VIA SUAREZ 21 80128 NAPOLI NA
CAUSA: PER DECESSO IL 10/11/2018

RUSSO GIUSEPPE nato il 19/05/1954 a NAPOLI NA residente a VIA SAVERIO ALTAMURA 2 IS.27 80128 NAPOLI NA CAUSA: A DOMANDA

LANGIU OSCAR nato il 01/08/1979 a PADOVA PD residente a VIA VIRGILIO 11 80070 BACOLI NA CAUSA: A DOMANDA

CECCARELLI MARIA
nata il 04/06/1954 a NAPOLI NA
residente a VIA POSILLIPO 102/4 80123 NAPOLI NA
CAUSA: A DOMANDA







SANNINO LUCIO nato il 11/05/1972 a NAPOLI NA residente a VIA PIGNA 76 P.CO VERDE 80128 NAPOLI NA CAUSA: A DOMANDA

PORTO EMILIANA
nata il 05/03/1984 a NAPOLI NA
residente a VIA MAZZINI 36 80021 AFRAGOLA NA
CAUSA: A DOMANDA

SCOGNAMIGLIO FRANCESCO nato il 16/08/1987 a LECCO LE residente a VIA DEL CORALLO 13 80059 TORRE DEL GRECO NA CAUSA: A DOMANDA

MASSARELLI SEVERINO nato il 19/10/1952 a NAPOLI NA residente a VIA TOLEDO 106 80132 NAPOLI NA CAUSA: A DOMANDA

BERARDI TIZIANO nato il 16/03/1961 a BACOLI NA residente a VIA MASCAGNI 9 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA CAUSA: PER ISCR. SEZIONE A

DI MICCO PASQUALE nato il 25/10/1978 a MUGNANO DI NAPOLI NA residente a V.ANTICA CONSOLARE CAMPANA 48/B C/OGEOPROJ.80016 MARANO CAUSA: PER ISCR. SEZIONE A

Cancellazioni del 23/12/2020

CINCOTTI ALBERTO
nato il 08/09/1944 a NAPOLI
residente a VIA FILIPPO CIFARIELLO 16 80129 NAPOLI
CAUSA: A DOMANDA

MONTANARO ALESSANDRO nato il 14/04/1972 a NAPOLI residente a VIA CUPA OSPEDALE 18° 80059 TORRE DEL GRECO NA CAUSA: a DOMANDA

MONACO ROBERTO
nato il 13/07/1951 a NAPOLI
residente a VIA SCARLATTI 1 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA
CAUSA: a DOMANDA

SANGERMANO ANTONIO
nato il 19/07/1948 a SAN PAOLO BELSITO
residente a VIA MARCONI 1 80036 PALMA CAMPANIA NA
CAUSA: a DOMANDA







SAVA ELIO nato il 30/05/1932 a NAPOLI residente a VIA TASSO 601 80127 NAPOLI CAUSA: a DOMANDA

ZINNO SALVATORE
nato il 06/07/1986 a POLLENA TROCCHIA
residente a VIA MASSERIA CANGIANO 3 80040 S.SEBASTAIANO AL VESUVIO NA
CAUSA: a DOMANDA

GALLIPOLI DOMENICO
nato il 21/07/1971 a TERMOLI CB
residente a VIA CROCE ROSSA 21 80131 NAPOLI
CAUSA: TRASFERIMENTO Ordine DI GENOVA

NAPOLI, 14:01-2021

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (prof.ing. Andrea Prota)

IL PRESIDENTE (prof.jig. Edoardo Cosenza)

Prot. m_dg.DAG.11/05/2021.0099341.U - Consigli degli ordini territoriali - iscrizioni e cancellazioni dall'albo - art. 23 del R.D. n. 2537/1925 - attualità e perdurante vigenza - richiesta di parere. Rif. prot. DAG n. 90295.E del 28 aprile 2021

Da prot.dag@giustiziacert.it <prot.dag@giustiziacert.it>

A segreteria@ingpec.eu <segreteria@ingpec.eu>

Data martedì 11 maggio 2021 - 10:19

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Consigli Ordini territoriali ing..pdf Segnatura.xml

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 12/05/2021 E-ss/4043/2021





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

OGGETTO: Consigli degli Ordini territoriali – iscrizioni e cancellazioni dall'albo – art.23 del R.D. n. 2537/1925 – attualità e perdurante vigenza – richiesta di parere. Rif. m_dg.DAG.28/04/2021.0090295.E

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede a questo Ministero (1° quesito) un parere sulla "perdurante vigenza e attualità del disposto" di cui all'art. 23 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 "nella parte riguardante la necessaria comunicazione agli Uffici ed Enti ivi indicati" dei "provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo", atteso che risulta essere stato istituito l'albo unico nazionale (ex art. 3 D.P.R. n. 137/2012), nonché (2° quesito) sulla necessità di invio in originale della documentazione relativa ad iscritto che abbia chiesto il trasferimento ad altro Ordine territoriale ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 2357 cit., ovvero se sia sufficiente la trasmissione della stessa a mezzo PEC.

Invero, il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) stabilisce all'art. 23 che "L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) prevede all'art 3 che "1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale".

Al riguardo, occorre precisare che l'art. 23 del R.D. n. 2537/1925 indica una platea di destinatari, per l'invio dell'albo, più ampia di quella prevista, invece, dall'art.3 del D.P.R. n.

137/2012, secondo cui la trasmissione per via telematica degli aggiornamenti deve essere effettuata nei confronti dei consigli nazionali.

Non si ritiene che tale ultima disposizione possa interpretarsi in termini abrogativi rispetto a quella precedente giacché la stessa non prevede una espressa esclusione degli enti, invece previsti dal R.D. n. 2537/1925.

Inoltre, l'art. 24 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 stabilisce che "Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18. avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione".

Ebbene, la normativa appena richiamata non impedisce affatto una interpretazione secondo cui, in caso di trasferimento di un iscritto da un ordine territoriale ad un altro, la documentazione al riguardo possa essere trasmessa all'Ordine di destinazione per via telematica.

Quanto sopra osservato induce a fornire parere negativo circa il primo quesito (in assenza di normativa che escluda l'invio dei provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo anche agli enti di cui all'art. 23 del R.D. n. 2537/1925.) e, invece, parere positivo in ordine al secondo quesito (nulla ostando alla trasmissione telematica della documentazione de qua all'ordine territoriale di destinazione).

L DIRETTORE/GENER Giovanni Mimmo

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento ritenuto opportuno.